Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 11 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1972

1973

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 165ª seduta pubblica, per lunedì 16 luglio 1973, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(9565)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CXLI seduta pubblica, per lunedì 16 luglio 1973, alle ore 18,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(9566)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1177.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 380. — All'elenco delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la seguente:

Scuola per tecnici di colpocitologia.

L'articolo 381 è modificato nel senso che è aggiunto l'ordinamento della scuola per tecnici di colpocitologia.

Scuola per tecnici di colpocitologia
(scuola diretta a fini speciali)

E' istituita presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Padova (ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria 31 agosto 1933, n. 1592) una scuola di preparazione per citotecnici, che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico nel campo della diagnostica precoce del cancro genitale femminile.

La scuola ha indirizzo teorico-pratico e la durata del corso degli studi è di due anni.

I titoli di ammissione devono essere: il diploma di scuola media unica, il diploma di avviamento professionale, commerciale od industriale od agrario o ad altro indirizzo.

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	2.000
tassa di iscrizione	»	50.000
soprattassa esami	»	10.000
tassa erariale di diploma	»	1.200

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Alla frequenza della scuola per tecnici si accede previo esame di cultura generale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa.

L'esame di ammissione e la valutazione dei titoli ha luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Il numero massimo dei partecipanti è di dodici per anno di corso.

Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ostetrica dell'Università di Padova.

La scuola è posta sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Padova.

Gli insegnanti della scuola devono essere proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi sono scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Tra gli insegnanti deve essere compreso il medico provinciale in quanto esponente ed esperto di medicina preventiva e di educazione sanitaria.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Citologia generale;
2) Nozioni di anatomia ed istologia normale dell'apparato genitale femminile;
3) Nozioni di fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Nozioni di anatomia ed istologia patologica dell'apparato genitale femminile;
5) Nozioni di endocrinologia ginecologica;
6) Nozioni di microscopia;
7) Tecnica citologica;
8) Nozioni di microbiologia (batteriologia, parassitologia, virologia) applicate alla ginecologia;
9) Fisiocitologia ginecologica;
10) Cariologia;
11) Colpomicroscopia;
12) Colposcopia (I).

2° *Anno*:

1) Tecnica istologica;
2) Istopatologia del collo dell'utero;
3) Istopatologia endometriale;
4) Citopatologia ginecologica;
5) Colposcopia (II);
6) Citochimica;
7) Medicina sociale ed educazione sanitaria;
8) Isto e citopatologia mammaria;
9) Tecniche di diagnosi precoce del carcinoma mammario;
10) Citopatologia peritoneale;
11) Urocitogramma in ginecologia;
12) Cito, isto e colpo-fotografia.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di seguire un tirocinio pratico mediante la frequenza nel laboratorio di citologia e nell'ambulatorio di colposcopia della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università per la durata di due anni.

I programmi di insegnamento e gli orari sono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività teorica e pratica, spetta al direttore della scuola.

Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso.

Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma, gli allievi devono aver seguito i corsi ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Le commissioni per gli esami sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte da tre membri: il professore ufficiale di clinica ostetrica e ginecologica, presidente, un docente della scuola ed il medico provinciale.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed in una o più prove pratiche stabilite dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione composta di cinque membri scelti fra i docenti della scuola, nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 132. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973, n. **373**.

Approvazione dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, in data 13 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972 con il quale il predetto Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, con sede in Torino, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 154. — VALENTINI

Repertorio n. 42207/21129

ALLEGATO *B*

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta

STATUTO DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE

Costituzione, sede e scopo

Art. 1.

In conformità all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 27 ottobre 1972 ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, esercente il credito fondiario, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente gestione, contabilità e bilancio distinti.

La sezione viene denominata « Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - sezione opere pubbliche » ed ha sede in Torino presso l'Istituto.

La competenza territoriale della sezione si identifica con quella dell'Istituto.

Operazioni

Art. 2.

Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici, aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della sezione, nonchè a favore di consorzi, aziende autonome o società dagli enti stessi costituiti, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della sezione, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3.

I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità, le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni vigenti sull'emissione delle cartelle fondiarie dell'Istituto.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Patrimonio

Art. 4.

Il patrimonio della sezione è formato:
a) dal fondo di dotazione;
b) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire due miliardi asegnata dall'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Amministrazione

Art. 5.

La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta con la disciplina, le modalità e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso Istituto.

Art. 6.

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta secondo le norme stabilite per l'Istituto medesimo.

Art. 7.

Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle direzioni locali dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta.

La sezione rimborserà all'Istituto le spese relative al personale, nonchè le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

L'esercizio della sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale verrà formato ed approvato a norma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta e di legge.

Art. 9.

Gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente:

a) il 10% al fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;

b) il residuo, entro il limite del 6% del fondo di dotazione, all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta a rimunerazione del fondo stesso;

c) l'eventuale ulteriore residuo: per il 25% al fondo di riserva straordinario e per il 75% all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta a completamento dell'interesse del fondo di dotazione fino a raggiungere l'8 per cento.

L'eventuale eccedenza sarà destinata ancora a riserva straordinaria.

Scioglimento e liquidazione

Art. 10.

In caso di scioglimento o di liquidazione, la sezione sarà anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attività, il fondo di dotazione assegnato dall'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta.

L'eventuale supero sarà devoluto ad aumento delle riserve dell'Istituto.

Rinvio alle norme di legge

Art. 11.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973, n. **374.**

Approvazione dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario della Toscana in data 24 maggio 1972;

Visto il decreto ministeriale in data 13 ottobre 1972, con il quale il predetto Istituto di credito fondiario della Toscana esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale, con sede in Firenze, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 153. — VALENTINI

Istituto di credito fondiario della Toscana

STATUTO DELLA « SEZIONE OPERE PUBBLICHE »

Costituzione, sede, scopo

Art. 1.

In conformità dell'autorizzazione accordata con decreto ministeriale del 13 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, esercente il credito fondiario ed edilizio nella regione toscana, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente gestione, contabilità e bilancio distinti.

La sezione viene denominata « Istituto di credito fondario della Toscana - sezione opere pubbliche », ha sede in Firenze presso l'Istituto e ha durata illimitata.

La sfera di competenza territoriale della sezione si identifica con quella dell'Istituto.

Art. 2.

Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della sezione, nonchè a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della sezione, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3.

I mutui di cui all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità, le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della citata legge e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Patrimonio

Art. 4.

Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dai fondi di riserva.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 5 miliardi, assegnata dall'Istituto di credito fondiario della Toscana.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dal successivo art. 9

Amministrazione e gestione

Art. 5.

La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con la disciplina, le modalità e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso Istituto.

Art. 6.

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario della Toscana secondo le norme stabilite per l'Istituto medesimo.

Art. 7.

Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale e dei servizi dell'Istituto di credito fondiario della Toscana.

La sezione rimborserà all'Istituto le spese relative al personale, nonchè le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verrà determinata dal consiglio di amministrazione.

Bilancio, utili, fondi di riserva

Art. 8.

L'esercizio della sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale verrà formato ed approvato a norma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana e di legge.

Art. 9.

Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:

1) per due decimi alla costituzione ed all'incremento dei fondi di riserva;

2) per i residui otto decimi:

a) all'Istituto di credito fondiario della Toscana, quale dividendo per l'importo assegnato alla sezione a titolo di fondo di dotazione, in misura non superiore al sei per cento;

b) la parte ancora restante a fondi di riserva.

Scioglimento e liquidazione

Art. 10.

In caso di scioglimento della sezione, l'attivo netto risultante dalla chiusura della liquidazione sarà destinato al rimborso del fondo di dotazione; l'eventuale eccedenza sarà devoluta ad aumento delle riserve dell'Istituto di credito fondiario della Toscana.

Rinvio alle norme di legge

Art. 11.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1972.

Ripartizione, per qualifiche e per regioni, del contingente del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasferito alle regioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della lettera *c*) della legge 16 maggio 1970, n. 281, con il quale è stato disposto che i decreti legislativi regolanti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro attribuite dall'articolo 117 della Costituzione debbono stabilire, per ciascuna delle funzioni trasferite, il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personale ed uffici, con il quale è stato stabilito che il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle regioni è indicato nella tabella allegata al decreto stesso e che tale contingente deve essere ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che ai sensi del medesimo art. 15 il trasferimento del predetto contingente di personale alle regioni ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali da parte delle regioni stesse e che dalla stessa data ha decorrenza la corrispondente riduzione dei ruoli organici e degli eventuali contingenti del personale non di ruolo statali;

Considerato che per il combinato disposto dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 11 e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni è avvenuto alla data del 1° aprile 1972;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello non di ruolo del medesimo Ministero, indicato nella parte prima e nella parte seconda della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, viene ripartito per qualifica come segue:

CARRIERA DIRETTIVA

	Parte I Tab. *A*	Parte II Tab. *B*	Totale
1) Ruoli amministrativi (centrale e periferico)			
Ispettore generale . .	—	1	1
Direttore di divisione	5	4	9
Direttore di sezione	27	10	37
Consigliere . .	24	19	43
	56	34	90
2) R T S A			
Ispettore generale	51	—	51
Ispettore capo . .	170	1	171
Ispettore superiore	607	9	616
Ispettore	112	3	115
	940	13	953
3) Ruolo tecnico e amministrativo ex dirigenti UNSEA			
Ispettore generale . . .	2	—	2
Ispettori capi e direttori di divisione	9	—	9
Ispettori superiori e direttori di sezione	7	3	10
	18	3	21
4) Ruoli amministrativi degli enti e sezioni di riforma fondiaria (ad esaurimento)			
Direttore di divisione	3	—	3
Direttore di sezione	2	—	2
	5	—	5
5) Ruolo T S A enti e sezioni di riforma fondiaria (ad esaurimento)			
Ispettore capo . .	10	—	10
Ispettore superiore	3	2	5
	13	2	15

RIPARTIZIONE PER REGIONI

	Ruolo amministrativo	Ruolo T.S.A.	Ruolo ex UNSEA	Ruolo enti rif. fond. amministrativi	Ruolo enti rif. tecnico	Totale
Piemonte	1	52	—	—	—	53
Lombardia .	3	76	—	—	—	79
Veneto	3	72	1	—	2	78
Liguria	—	32	1	—	—	33
Emilia	4	120	2	1	1	128
Toscana	5	93	3	—	2	103
Umbria . . .	—	33	2	—	—	35
Marche	3	57	1	—	—	61
Lazio	30	68	4	—	3	105
Abruzzi	3	43	—	—	—	46
Molise	1	17	—	—	—	18
Campania	19	106	2	2	—	129
Puglia .	9	97	2	2	7	117
Basilicata	3	41	—	—	—	44
Calabria	6	46	3	—	—	55
	90	953	21	5	15	1.084

CARRIERA DI CONCETTO

	Parte I Tab. *A*	Parte II Tab. *B*	Totale
1) Ruolo tecnico dell'agricoltura			
Esperto capo . . .	99	1	100
Esperto principale	478	1	479
Esperto	406	7	413
	983	9	992

	Parte I Tab. *A*	Parte II Tab. *B*	Totale
2) Ruolo centrale e periferico servizi contabili			
Segretario capo . .	18	2	20
Segretario principale	109	7	116
Segretario	71	11	82
	198	20	218
3) Ruolo delle assistenti rurali			
Assistente capo .	—	—	—
Assistente principale .	50	—	50
Assistente	40	1	41
	90	1	91
4) Ruolo tecnico dell'agricoltura ad esaurimento			
Esperto capo .	1	—	1
Esperto principale . .	23	—	23
Esperto . .	12	—	12
	36	—	36
5) Ruolo geometri ad esaurimento			
Geometra capo	3	—	3
Geometra principale	25	—	25
Geometra	7	2	9
	35	2	37
6) Ruolo servizi contabili (ad esaurimento)			
Segretario capo .	—	—	—
Segretario principale	5	1	6
Segretario	4	—	4
	9	1	10

RIPARTIZIONE PER REGIONI

	R lo tecnico Agricoltura	R lo servizi contabili	Ruolo assistenti rurali	R T A. ad esaurim.to	Ruolo geom. a esaurim.to	Servizio cont.le ad esaurim.to	Totale
Piemonte .	60	9	6	—	—	—	75
Lombardia	77	11	9	2	2	2	103
Veneto	89	15	5	2	4	—	115
Liguria .	29	8	4	—	—	1	42
Emilia	92	15	8	2	7	—	124
Toscana	107	20	11	4	4	2	148
Umbria . .	39	9	3	—	1	—	52
Marche .	75	11	7	1	—	1	95
Lazio .	95	43	10	4	5	—	157
Abruzzi . . .	68	15	5	3	1	2	94
Molise .	21	8	2	—	—	1	32
Campania	73	24	6	1	3	—	107
Puglia .	67	8	8	13	3	1	100
Basilicata	26	6	4	1	3	—	40
Calabria	74	16	3	3	4	—	100
	992	218	91	36	37	10	1.384

CARRIERA ESECUTIVA

	Parte I Tab. *A*	Parte II Tab. *B*	Totale
1) Ruolo del personale esecutivo centrale e periferico			
Coadiutori superiori	38	8	46
Coadiutori principali	235	13	248
Coadiutori	231	9	240
	504	30	534
2) Ruolo degli archivisti degli enti e sezioni di riforma fondiaria ad esaurimento			
Coadiutori superiori	—	—	—
Coadiutori principali	17	1	18
Coadiutori	20	2	22
	37	3	40

RIPARTIZIONE PER REGIONI

	Ruolo personale esecutivo centrale e periferico	Ruolo archivisti enti e sezioni riforma fondiaria (ad esaurim.)	Totale
Piemonte	27	—	27
Lombardia	33	6	39
Veneto	53	1	54
Liguria	23	—	23
Emilia	51	5	56
Toscana	53	4	57
Umbria	10	1	11
Marche	23	—	23
Lazio .	78	3	81
Abruzzi	49	2	51
Molise .	21	2	23
Campania	49	2	51
Puglia .	28	9	37
Basilicata	15	3	18
Calabria	21	2	23
	534	40	574

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

	Parte I Tab. *A*	Parte II Tab. *B*	Totale
1) Ruolo del personale addetto agli uffici (centrali e periferici)			
Commessi capi .	130	5	135
Commessi	324	12	336
	454	17	471
2) Ruolo del personale tecnico (centrale e periferico)			
Capo autorimessa	30	1	31
Autisti	34	6	40
	64	7	71
3) Ruolo ad esaurimento del personale tecnico degli enti e sezioni di riforma fondiaria			
Capo autorimessa	18	—	18
Autisti	5	—	5
	23	—	23
4) Ruolo ad esaurimento del personale addetto agli uffici degli enti e sezioni di riforma fondiaria			
Commessi capi	7	—	7
Commessi	2	—	2
	9	—	9

RIPARTIZIONE PER REGIONI

	Ruolo del personale addetto agli uffici (centrale e periferico)	Ruolo del personale tecnico (centrale e periferico)	Ruolo ad esaurimento tecnico enti e sezioni riforma fond.	Ruolo personale addetto uffici e s. r. f.	Totale
Piemonte	19	1	2	—	22
Lombardia	32	3	—	—	35
Veneto	44	1	—	—	45
Liguria	17	1	—	—	18
Emilia	29	4	—	1	34
Toscana	40	6	5	2	53
Umbria	9	5	—	1	15
Marche	22	4	1	—	27
Lazio .	46	14	—	—	60
Abruzzo	60	7	—	1	68
Molise .	45	10	—	—	55
Campania	32	4	2	2	40
Puglia .	17	1	9	—	27
Basilicata	11	2	1	2	16
Calabria	48	8	3	—	59
	471	71	23	9	574

	Parte I Tab. A	Parte II Tab. B	Totale
1) Personale operaio di ruolo			
Capi operai	7	—	7
Operai specializzati, categoria I	2	1	3
Operai qualificati, categoria II	27	5	32
Operai commessi, categoria III	25	2	27
	61	8	69
2) Personale non di ruolo (avventizi)			
Categoria II .	2	—	2
Categoria III	7	—	7
Categoria IV	25	—	25
	34	—	34

RIPARTIZIONE PER REGIONI

	Personale operaio di ruolo	Personale non di ruolo (avventizi)	Totale
Piemonte	2	3	5
Lombardia	9	2	11
Veneto	6	3	9
Liguria . .	—	3	3
Emilia	6	4	10
Toscana . .	[illegible]	2	5
Umbria . .	—	2	2
Marche	—	1	1
Lazio .	8	1	9
Abruzzi .	5	3	8
Molise	20	2	22
Campania .	7	4	11
Puglia	—	2	2
Basilicata	1	1	2
Calabria	2	1	3
	69	34	103

Art. 2.

In corrispondenza al contingente di personale statale di cui al precedente art. 1 vengono ridotti, con effetto dal 1° aprile 1972 i singoli ruoli organici ed i contingenti di personale non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per un numero di posti, inerenti a ciascuna carriera, uguale a quello risultante dallo stesso art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 199

(8963)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Riconoscimento dell'istituto di zoologia dell'Università di Palermo.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 21 marzo 1970 dall'istituto di zoologia dell'Università degli studi di Palermo, con sede in Palermo, via Archirafi, 18, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 l'istituto di zoologia dell'Università degli studi di Palermo, con sede in Palermo, via Archirafi, 18, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: LUPIS

(9121)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Riconoscimento dell'istituto sperimentale talassografico « Francesco Vercelli », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento, presentata in data 20 dicembre 1969, dall'istituto sperimentale talassografico « Francesco Vercelli », con sede in Trieste, viale Romolo Gessi, 2, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'istituto sperimentale talassografico « Francesco Vercelli », con sede in Trieste, viale Romolo Gessi, 2, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: LUPIS

(9122)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Nomina del presidente del collegio sindacale dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1971, con il quale è stato provveduto alla nomina, per la durata di un triennio, del collegio sindacale dell'E.F.I.M.;

Considerato che con proprio decreto, in data 11 giugno 1973, il dott. Luigi Acrosso, presidente del predetto collegio, è stato nominato consigliere di amministrazione dell'E.F.I.M., in sostituzione del dott. Mario Guidi, per cui egli è decaduto dalle funzioni di sindaco;

Ritenuto necessario provvedere all'integrazione del collegio sindacale nella carica di presidente;

Decreta:

Il dott. Vittorio Maroni, primo dirigente nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, è nominato presidente del collegio sindacale dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, in sostituzione del dott. Luigi Acrosso.

Il dott. Vittorio Maroni resterà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto 2 agosto 1971, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9339)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Coghinas.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9290, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, con il quale è stato delimitato, tra l'altro, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Coghinas;

Considerato che la suprema Corte di cassazione - Sezioni unite civili - con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965, 15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Coghinas;

Visto il voto n. 730, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Coghinas viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Coghinas ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti:

A) *provincia di Nuoro*:

Macomer, Bolotana.

B) *provincia di Sassari*:

Bonorva, Illorai, Esporlatu, Burgos, Bottidda, Bono, Anela, Bultei, Pattada, Buddusò, Alà dei Sardi, Berchidda, Calangianus, Tempio Pausania, Oschiri, Nughedu S. Nicolò, Trinità d'Agultu e Vignola, Aggius, Bortigiadas, Monti, Olbia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici - e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Cagliari.

Roma, addì 12 giugno 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(9075)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa e circolo del popolo, società cooperativa a r. l. », con sede in Varedo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 13 e 16 ottobre 1972 alla società « Cooperativa e circolo del popolo, società cooperativa a r.l. », con sede in Varedo (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa e circolo del popolo, società cooperativa a r.l. », con sede in Varedo (Milano), costituita per rogito notaio dott. Antonio Colleoni in data 12 settembre 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Giovanni Ambrosoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro: Coppo

(9068)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dei teatri di posa in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende del settore dei teatri di posa in provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dei teatri di posa in provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto dal 15 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(9371)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Applicazione dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055, nei confronti dei ministri di culto della Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visto l'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055, che integra la predetta legge 28 luglio 1967, n. 669;

Vista la richiesta pervenuta dalla Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, istituto di culto diverso dalla religione cattolica;

Considerato che il comitato permanente, rappresentato dal suo presidente, è l'organo direttivo e rappresentativo della Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno cui compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 25 maggio 1973 relativo alle intese raggiunte ai termini dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto della Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno — d'ora in avanti chiamata Unione — anche se essi vengano inviati dalla loro chiesa in missione all'estero, osservandosi, in tal caso, la normativa vigente per la generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assistenza malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati, pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580) e loro familiari viventi a carico, competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale ivi compresa l'assistenza ostetrica, farmaceutica, ospedaliera, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario, con esclusione, limitatamente alla categoria di pensionati, delle colonie marine e montane.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il comitato permanente della Unione trasmette all'I.N.A.M., in duplice esemplare di cui uno alla sede centrale e l'altro alla sede provinciale competente, gli elenchi nominativi dei ministri di culto della Unione rientranti nel campo di applicazione della legge predetta, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580) e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti alla identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

Il comitato permanente della Unione, inoltre, porta a conoscenza dell'I.N.A.M., entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni che intervengano negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto di assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico viene operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 28 luglio 1967, n. 669, da parte dei singoli ministri di culto, il comitato permanente della Unione è autorizzato ad anticipare, per conto dei ministri di culto medesimi, e con diritto di rivalsa nei loro confronti, il contributo anzidetto, operandone il versamento alla sede centrale dell'I.N.A.M. entro 30 giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto della Unione presso l'I.N.A.M., per l'assistenza di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 669, ha luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorre l'obbligo del versamento dei contributi all'I.N.A.M., e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: RUMOR

(9163)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Applicazione dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa del Nazareno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visto l'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055, che integra la predetta legge 28 luglio 1967, n. 669;

Vista la richiesta pervenuta dal sovrintendente per l'Italia della Chiesa del Nazareno ente di culto diverso dalla religione cattolica, con sede in Kanios City, Missouri, USA e Roma (via A. Fogazzaro, 11) per il distretto italiano;

Considerato che il sovrintendente per l'Italia è l'organo direttivo e rappresentativo della Chiesa del Nazareno cui compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 11 giugno 1973 relativo alle intese raggiunte ai termini dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa del Nazareno, anche se essi vengano inviati dalla loro Chiesa

in missione all'estero, osservandosi, in tal caso, la normativa vigente per la generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assistenza malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati, pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580) e loro familiari viventi a carico, competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale ivi compresa l'assistenza ostetrica, farmaceutica, ospedaliera, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario, con esclusione, limitatamente alla categoria dei pensionati, delle colonie marine e montane.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sovrintendente trasmette allo I.N.A.M., in duplice esemplare di cui uno alla sede centrale e l'altro alla sede provinciale competente, gli elenchi nominativi dei ministri di culto della Chiesa del Nazareno rientranti nel campo di applicazione della legge predetta, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580) e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti alla identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

Il sovrintendente, inoltre, porta a conoscenza dello I.N.A.M., entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni che intervengano negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto di assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico viene operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 28 luglio 1967, n. 669, da parte dei singoli ministri di culto, il sovrintendente è autorizzato ad anticipare, per conto dei ministri di culto medesimi, e con diritto di rivalsa nei loro confronti, il contributo anzidetto, operandone il versamento alla sede centrale dell'I.N.A.M. entro 30 giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto dell'Unione presso l'I.N.A.M. per l'assistenza di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 669, ha luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorre l'obbligo del versamento dei contributi all'I.N.A.M., e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: RUMOR

(9161)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Applicazione dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa evangelica metodista d'Italia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visto l'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055, che integra la predetta legge 28 luglio 1967, numero 669;

Vista la richiesta pervenuta dalla Chiesa evangelica metodista d'Italia, ente di culto, dotato di personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602;

Considerato che il comitato permanente, rappresentato dal suo presidente, è l'organo direttivo e rappresentativo della Chiesa evangelica metodista d'Italia, cui compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 28 maggio 1973 relativo alle intese raggiunte ai termini dall'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa evangelica metodista d'Italia anche se essi vengano inviati dalla loro chiesa in missione all'estero, osservandosi, in tal caso, la normativa vigente per la generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assistenza malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati, pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580) e loro familiari viventi a carico, competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale ivi compresa l'assistenza ostetrica, farmaceutica, ospedaliera, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario, con esclusione, limitatamente alla categoria dei pensionati, delle colonie marine e montane.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il comitato della Chiesa evangelica metodista d'Italia trasmette all'I.N.A.M., in duplice esemplare di cui uno alla sede centrale e l'altro alla sede provinciale competente, gli elenchi nominativi dei ministri di culto della Chiesa evangelica metodista di Italia rientranti nel campo di applicazione della legge predetta, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580), e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti alla identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

Il comitato permanente della Chiesa evangelica metodista d'Italia, inoltre, porta a conoscenza dell'I.N.A.M. entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni che intervengano negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto all'assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico viene operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 28 luglio 1967, n. 669 da parte dei singoli ministri di culto, il comitato permanente della Chiesa evangelica metodista d'Italia è autorizzato ad anticipare, per conto dei ministri di culto medesimi, e con diritto di rivalsa nei loro confronti, il contributo anzidetto, operando il versamento alla sede centrale dell'I.N.A.M. entro 30 giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto della Chiesa evangelica metodista d'Italia presso l'I.N.A.M., per l'assistenza di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 669, ha luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorre l'obbligo del versamento dei contributi all'I.N.A.M. e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: RUMOR

(9160)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.);

Considerato che, a fronte di disponibilità ammontanti, per l'esercizio in corso, a lire 850.000.000 e di riserve tecniche che ascenderanno, al 31 dicembre 1973, a lire 7.618.000.000, l'Ente suddetto ha chiesto di investire nell'acquisto di beni immobili lire 750.000.000;

Visto l'assenso al piano d'impiego dell'esercizio 1973, manifestato dal Ministero del tesoro nella lettera del 14 marzo 1973, n. 115840/117635;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera del 21 marzo 1973, n. 3/1124;

Ritenuto che la richiesta dell'ente, intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973 presentato all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.), salvo riassorbimento, negli esercizi futuri, della quota di lire 466.000.000, eccedente il terzo delle disponibilità da destinare in immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(9117)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Applicazione dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa di Cristo dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visto l'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, numero 1055, che integra la predetta legge 28 luglio 1967, n. 669;

Vista la richiesta pervenuta dall'associazione religiosa « Chiesa di Cristo dell'Emilia-Romagna », istituto di culto diverso dalla religione cattolica con sede in Ferrara, via Carlo Mayer n. 138;

Considerato che il sovrintendente è l'organo direttivo e rappresentativo della « Chiesa di Cristo dell'Emilia-Romagna » cui compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 29 maggio 1973 relativo alle intese raggiunte ai termini dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto dell'associazione religiosa acattolica « Chiesa di Cristo dell'Emilia-Romagna », d'ora in avanti chiamata Associazione, anche se essi vengano inviati dalla loro chiesa in missione allo

estero, osservandosi, in tal caso, la normativa vigente per la generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assistenza malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati, pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580) e loro familiari viventi a carico, competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale ivi compresa l'assistenza ostetrica, farmaceutica, ospedaliera, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario, con esclusione, limitatamente alla categoria dei pensionati, delle colonie marine e montane.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sovrintendente della associazione trasmette all'I.N.A.M., in duplice esemplare di cui uno alla sede centrale e l'altro alla sede provinciale competente, gli elenchi nominativi dei ministri di culto della Associazione rientranti nel campo di applicazione della legge predetta, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580) e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti alla identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

Il sovrintendente della Associazione, inoltre, porta a conoscenza dell'I.N.A.M. entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni che intervengano negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto di assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico viene operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 28 luglio 1967, n. 669 da parte dei singoli ministri di culto, il sovrintendente della associazione è autorizzato ad anticipare, per conto dei ministri di culto medesimi, e con diritto di rivalsa nei loro confronti, il contributo anzidetto, operandone il versamento alla sede centrale dell'I.N.A.M. entro 30 giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto dell'unione presso l'I.N.A.M., per l'assistenza di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 669, ha luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorre l'obbligo del versamento dei contributi all'I.N.A.M. e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: RUMOR

(9159)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1973.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Import Export di Cipollone Gianfranco e C. S.a.s. di Milano.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « Import Export di Cipollone Gianfranco S.a.s. » con sede a Milano, via Mazzini, 12, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato di Frs. B. 604.000 per importazione di merce dal Belgio, di cui al modulo *B*-Import numero 2.605.949 rilasciatole in data 3 dicembre 1971 dalla sede di Milano del Monte dei Paschi di Siena;

Ritenuto che la ditta sopra citata non ha dato corso alla importazione della merce prepagata, e che pertanto la cauzione da essa versata deve essere incamerata;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione pari al 5% del controvalore in lire italiane di Frs. belgi 604.000 (seicentoquattromila) versata dalla ditta « Import Export di Cipollone Gianfranco S.a.s. » di Milano per l'operazione di importazione con pagamento anticipato indicato in premessa.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(9306)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore dei teatri di posa in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 15 giugno 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dei teatri di posa in provincia di Roma, a decorrere dal 15 luglio 1972;

Considerato che, per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nella citata provincia, il periodo massimo di centottanta giorni previsto per la

corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato in data posteriore alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e che alla data medesima permaneva in quella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 22 marzo 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende del settore dei teatri di posa in provincia di Roma, il periodo massimo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dallo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è terminato fra la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1972, n. 464, e quella di entrata in vigore del presente decreto, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9373)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 289.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 luglio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 296

(9514)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Palazzolo dello Stella

Con decreto 13 novembre 1972, n. 322, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso di scolo detto canale del Tresala in comune di Palazzolo dello Stella (Udine), incensito nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, della superficie di mq. 1590, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 aprile 1972, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9321)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Borgo Priolo

Con decreto 27 novembre 1972, n. 377, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del torrente Coppa in località Ghiaia di Risi del comune di Borgo Priolo (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. IV, lettera *A* sub. *C*, della superficie di mq. 516, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 marzo 1971, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9322)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 309, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Santo Chiofalo, insegnante tecnico pratico, avverso il provvedimento ministeriale n. 1489 del 10 luglio 1965, relativo alla esclusione dal concorso a preside negli istituti tecnici industriali.

(9346)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'istituto di psicologia, scienze sociali e pedagogiche di Rieti ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.8/II.69/2 in data 2 aprile 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto di psicologia, scienze sociali e pedagogiche di Rieti è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'istituto medesimo.

(9349)

Autorizzazione all'ospedale civile « S. Massimo » di Penne ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/60/5 in data 25 giugno 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Massimo » di Penne (Pescara) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(9350)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° marzo 1973 al 31 marzo 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art 1, lettere a), b) e c), el regolamento n. 120/67 (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 575/73, n. 599/73, n. 616/73, n. 631/73, n. 637/73, n. 650/73, n. 658/73, n. 671/73, n. 682/73, numero 693/73, n. 708/73, n. 721/73, n. 742/73, n. 750/73, n. 757/73, n. 769/73, n. 777/73, n. 789/73, n. 802/73, n. 815/73, n. 824/73, n. 832/73 e n. 845/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-3-1973	2-3-1973	3/5-3-1973	6/7-3-1973	8-3-1973	9-3-1973	10/12-3-1973	13-3-1973	14-3-1973	15-3-1973	16-3-1973
10 01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	30.225,00	30.225,00	29.006,25	29.393,75	28.875,00	28.875,00	29.393,75	29.393,75	29.912,50	29.912,50	29.912,50
10 01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	27.031,25 (a) (d)	27.031,25 (a) (d)	25.993,75 (a) (d)	25.993,75 (a) (d)	25.993,75 (a) (d)	26.393,75 (a) (d)	26.393,75 (a) (d)	26.393,75 (a) (d)	26.393,75 (a) (d)	26.393,75 (a) (d)	26.912,50 (a) (d)
10 02	10.02-001 10.02-005	Segala	22.800,00 (e)	22.800,00 (e)	22.100,00 (e)	23.268,75 (e)	23.268,75 (e)	24.175,00 (e)	24.175,00 (e)	24.693,75 (e)	24.693,75 (e)	24.693,75 (e)	24.693,75 (e)
10 03	10.03-100 10.03-900	Orzo	18.493,75 (b)	18.493,75 (b)	18.493,75 (b)	19.006,25 (b)	19.006,25 (b)	19.006,25 (b)	19.006,25 (b)	19.006,25 (b)	19.006,25 (b)	18.493,75 (b)	18.493,75 (b)
10 04	10.04-100 10.04-900	Avena	11.487,50 (b)	12.856,25 (b)	12.081,25 (b)	12.081,25 (b)	12.081,25 (b)	12.081,25 (b)	12.081,25 (b)	12.081,25 (b)	12.081,25 (b)	12.081,25 (b)	12.081,25 (b)
10 05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23.875,00 (b) (c)	23.875,00 (b) (c)	23.875,00 (b) (c)	23.875,00 (b) (c)	23.875,00 (b) (c)	23.875,00 (b) (c)	23.875,00 (b) (c)	23.875,00 (b) (c)	24.525,00 (b) (c)	25.168,75 (b) (c)	25.168,75 (b) (c)
10 07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10 07-B	10.07-910	Miglio	17.768,75 (b)	18.418,75 (b)	17.900,00 (b)	18.418,75 (b)	18.418,75 (b)	18.418,75 (b)	18.418,75 (b)	19.450,00 (b)	19.450,00 (b)	20.231,25 (b)	20.231,25 (b)
10 07-C	10.07-950	Sorgo	20.925,00 (b)	20.925,00 (b)	20.925,00 (b)	20.925,00 (b)	20.925,00 (b)	20.925,00 (b)	20.925,00 (b)	20.925,00 (b)	20.925,00 (b)	21.706,25 (b)	21.056,25 (b)
10 07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11 01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	54.037,50	54.037,50	52.331,25	52.875,00	52.143,75	52.143,75	52.875,00	52.875,00	53.600,00	53.993,75	53.993,75
11 01-B	11.01-510	Farine di segala	38.406,25	38.406,25	37.425,00	39.056,25	39.056,25	40.325,00	40.325,00	41.056,25	41.056,25	41.056,25	41.056,25
		Semole e semolini:											
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	47.437,50	47.437,50	45.825,00	45.825,00	45.825,00	46.450,00	46.843,75	46.450,00	46.450,00	46.450,00	47.250,00
11 02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	57.831,25	57.831,25	55.987,50	56.575,00	55.787,50	55.787,50	56.575,00	56.575,00	57.362,50	57.787,50	57.387,50

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	17/19-3-1973	20-3-1973	21-3-1973	22-3-1973	23-3-1973	24/26-3-1973	27-3-1973	28-3-1973	29-3-1973	30-3-1973	31-3-1973
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	29.912,50	29.912,50	29.912,50	29.912,50	29.912,50	29.912,50	29.912,50	29.525,00	29.525,00	28.668,75	28.668,75
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	26.912,50 (*a*) (*d*)	26.912,50 (*a*) (*d*)	26.912,50 (*a*) (*d*)	26.912,50 (*a*) (*d*)	26.912,50 (*a*) (*d*)	26.912,50 (*a*) (*d*)	26.912,50 (*a*) (*d*)	26.912,50 (*a*) (*d*)	26.912,50 (*a*) (*d*)	26.912,50 (*a*) (*d*)	28.206,25 (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	24.693,75 (*e*)	24.693,75 (*e*)	24.693,75 (*e*)	24.693,75 (*e*)	24.693,75 (*e*)	24.693,75 (*e*)	24.693,75 (*e*)	24.693,75 (*e*)	24.693,75 (*e*)	24.693,75 (*e*)	27.700,00 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	19.006,25 (*b*)	19.525,00 (*b*)	19.525,00 (*b*)	19.525,00 (*b*)	19.525,00 (*b*)	19.525,00 (*b*)	19.525,00 (*b*)	20.825,00 (*b*)	20.825,00 (*b*)	20.825,00 (*b*)	23.412,50 (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	12.081,25 (*b*)	12.081,25 (*b*)	12.081,25 (*b*)	12.081.25 (*b*)	12.081,25 (*b*)	12.081,25 (*b*)	13.375,00 (*b*)	13.375,00 (*b*)	13.375,00 (*b*)	13.375,00 (*b*)	13.893,75 (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	25.168,75 (*b*) (*c*)	25.168.75 (*b*) (*c*)	25.168,75 (*b*) (*c*)	25.168,75 (*b*) (*c*)	25.168,75 (*b*) (*c*)	24.137,50 (*b*) (*c*)	24.137,50 (*b*) (*c*)	24.137,50 (*b*) (*c*)	24.137,50 (*b*) (*c*)	24.137,50 (*b*) (*c*)	24.137,50 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	20.231,25 (*b*)	21.006,25 (*b*)	21.006,25 (*b*)	21.006,25 (*b*)	21.887,50 (*b*)	21.887,50 (*b*)	21.887,50 (*b*)	21.887,50 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)	22.431,25 (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	21.056,25 (*b*)	21.056,25 (*b*)	21.575,00 (*b*)	20.668,75 (*b*)	22.843,75 (*b*)	22.843,75 (*b*)	22.843,75 (*b*)	22.843,75 (*b*)	23.256,25 (*b*)	23.256,25 (*b*)	23.256,25 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	53.993,75	53.993,75	53.993,75	53.993,75	53.993,75	53.993,75	53.125,00	53.125,00	52.581,25	51.856,25	51.856,25
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	41.056,25	41.056,25	41.056,25	41.056,25	41.056,25	41.056,25	41.056,25	41.056,25	41.056,25	41.056,25	45.262,50
		Semole e semolini:											
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	49.256,25
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	57.387,50	57.387,50	57.387,50	57.387,50	57.387,50	57.387,50	56.850,00	56.850,00	56.262,50	55.475,00	55.868,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(9079)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1973, il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9449)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1973, il comune di Camaiore (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 744.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9448)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Classificazione tra le strade provinciali di una variante e declassificazione a comunale di un tratto dismesso, in provincia di Modena.

Con deliberazione n. 504 del 9 aprile 1973 della giunta della regione Emilia-Romagna:

E' classificato provinciale e come tale incluso nell'elenco delle strade provinciali della provincia di Modena, quale parte costitutiva della strada provinciale n. 35 di Fontanaluccia, il tratto stradale in variante della lunghezza complessiva di ml. 3.584, costituito dai seguenti tronchi esattamente individuati nella corografia che forma parte integrante del presente atto:

1) tratto iniziale della strada comunale Pietravolta - Romanoro della lunghezza di ml. 2016 compreso tra le lettere *A* e *B* e contrassegnato da segnatura continua in colore rosso affiancata da segnatura spezzata in marrone nella citata corografia;

2) tratto di nuova costruzione, non ancora classificato, della lunghezza di ml. 1568 congiungente la strada comunale suddetta con la strada provinciale n. 35 di Fontanaluccia, compreso tra le lettere *B* e *C* e contrassegnato da segnatura continua in colore rosso nella corografia stessa.

Cessa, per conseguenza, di essere classificato comunale il tronco della strada Pietravolta - Romanoro della lunghezza di ml. 2016 (di cui al precedente n. 1) facente parte della suddetta variante;

E' declassificato da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali del comune di Frassinoro, il tronco della strada provinciale n. 35 di Fontanaluccia, tra le progressive km. 0+730 e km. 3+000, della lunghezza di ml. 2270, quale risulta individuato mediante segnatura continua in verde affiancata da segnatura spezzata in rosso e compreso tra le lettere *A* e *C* della corografia di cui sopra è cenno.

Per effetto delle classificazioni e declassificazioni prima disposte, la lunghezza del nuovo tracciato della strada provinciale n. 35 di Fontanaluccia passa dagli attuali km. 6100 a km. 7414, con un aumento di km. 1314.

(9343)

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Reggio Emilia

Con deliberazione n. 539, del 12 aprile 1973 della giunta della regione Emilia-Romagna:

E' classificata provinciale e come tale inclusa nell'elenco delle strade provinciali della provincia di Reggio Emilia la seguente strada della lunghezza di ml. 650 circa (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) quale risulta individuata, mediante segnatura continua in colore rosso contornato di arancio, nella allegata corografia che forma parte integrante del presente atto:

strada comunale « Crocevia La Pioppa - Ponte Magrini » in comune di Rubiera.

La stessa strada cessa, per conseguenza, di essere classificata comunale e viene quindi depennata dall'elenco delle strade comunali del comune di Rubiera.

(9344)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli e per esame-colloquio, per il conferimento del posto di direttore amministrativo dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ENTE AUTONOMO « LA BIENNALE DI VENEZIA »

Visto il decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504;

Visto il decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517;

Visto il regolamento organico sullo stato giuridico ed economico del personale dell'ente approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° ottobre 1970, e le successive modificazioni regolarmente approvate;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esame-colloquio per il conferimento del posto di direttore amministrativo dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del presente bando abbiano — oltre ai requisiti prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi — i seguenti:

1) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o sociali od in economia e commercio;

2) non avere superato, alla data del presente bando, il 55° anno di età;

3) essere dipendente civile dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici con almeno due anni di servizio nella qualifica di direttore di divisione o qualifiche equiparate, oppure essere in servizio da almeno 20 anni presso l'amministrazione dello Stato o enti pubblici nella carriera direttiva o di concetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 500 e firmata dal concorrente, deve essere diretta al commissario straordinario dell'ente, San Marco, Ca' Giustinian, Venezia, ed indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del presente bando.

Nella domanda il concorrente deve assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza a Venezia. La firma dell'aspirante, in calce alla domanda di ammissione, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.

Documentazione e titoli

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) se dipendente civile dello Stato: una copia dello stato di servizio, in carta bollata da lire 500, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale, con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati, e da cui risulti anche lo stato di famiglia; se dipendente di ente pubblico: un certificato, in carta bollata da lire 500, rilasciato dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera, i giudizi annuali riportati e lo stato di famiglia;

b) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, o in economia e commercio, in originale o in copia notarile, accompagnato da un documento rilasciato dalla competente università da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale riportato nell'esame di laurea;

c) fotografia recente dell'aspirante, applicata su carta da bollo da lire 500, con firma autografa autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio Detto documento deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del bando;

d) ricevuta di vaglia postale attestante il pagamento a favore dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» della tassa di L. 500, ai sensi delle disposizioni di legge;

e) titoli comprovanti — ai fini del concorso — la competenza e capacità in materia dello aspirante;

f) eventuali titoli di precedenza o preferenza, previsti in favore di coloro che si trovano in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

g) elenco in carta semplice, in duplice copia, dei titoli presentati; una di tali copie sarà restituita, per ricevuta, controfirmata dal funzionario addetto all'ufficio di segreteria del concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non saranno accettati altri titoli, documenti, pubblicazioni o studi.

I titoli e i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere possedui dagli aspiranti alla data del presente bando.

Art. 5.

Esame-colloquio

I candidati ammessi al concorso saranno invitati presso la sede dell'ente per sostenere un esame-colloquio nelle seguenti materie:

1) diritto amministrativo;
2) diritto civile;
3) diritto tributario;
4) legislazione del lavoro;
5) contabilità generale dello Stato;
6) cultura generale in riferimento ai settori di attività dell'ente, arte, musica, cinema, teatro.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di conoscere una lingua straniera (inglese, francese o tedesco), eseguendo, nel corso dell'esame-colloquio, la traduzione di un brano dall'italiano e in italiano.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, per la prova di esame-colloquio sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal commissario straordinario, che la presiede, e composta come appresso:

1) un docente universitario in materie giuridiche finanziarie;

2) un professore di materie letterarie;

3) un professore di lingua straniera, fra quelle indicate dai candidati;

4) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un funzionario della Biennale, con la qualifica non inferiore a direttore di sezione, assolverà le funzioni di segretario.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria, che, con i relativi atti del concorso, dovrà essere trasmessa al commissario straordinario per l'approvazione.

Art. 7.

Nomina del vincitore

Il commissario straordinario procederà alla nomina del candidato che risulterà classificato primo nella graduatoria degli idonei.

Il commissario straordinario può, con motivato provvedimento, non procedere alla nomina.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio entro il termine fissato nella lettera di partecipazione della nomina stessa, fatte salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal commissario straordinario dell'ente, ovvero non presenti i documenti più sotto indicati.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore, il commissario straordinario può procedere alla nomina del concorrente che segue nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data della deliberazione con la quale è stata approvata la graduatoria.

Art. 8.

Documentazione di rito che deve produrre il vincitore

Il vincitore del posto messo a concorso dovrà presentare, nel termine stabilito nella lettera di nomina e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta da bollo da lire 500;

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

b) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio. Non sarà ritenuto valido il certificato medico rilasciato da persone diverse da quelle sopra indicate. L'ente si riserva di sottoporre eventualmente il vincitore a visita medica di un sanitario di sua fiducia per accertare l'idoneità fisica ad attendere alle funzioni del posto da conferire;

c) stato di famiglia o certificato di stato libero;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere b) e c) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della nomina.

Art. 9.

Trattamento economico del direttore amministrativo

Al direttore amministrativo è corrisposto il trattamento economico pari al parametro 530 dell'ordinamento gerarchico statale, oltre le indennità previste per il personale dell'ente.

Agli effetti previdenziali il direttore amministrativo è iscritto, come tutto il personale dell'ente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Venezia, addì 30 maggio 1973

Il commissario straordinario: LONGO

(9213)

Concorso pubblico, per titoli e per esame-colloquio, per il conferimento del posto di capo dei servizi di ragioneria dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ENTE AUTONOMO « LA BIENNALE DI VENEZIA »

Visto il decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504;

Visto il decreto-legge 21 luglio 1938, n 1517;

Visto il regolamento organico sullo stato giuridico ed economico del personale dell'ente approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° ottobre 1970, e successive modificazioni regolarmente approvate:

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esame-colloquio, per il conferimento del posto di capo dei servizi di ragioneria dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del presente bando, abbiano — oltre ai requisiti prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi — i seguenti:

1) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali o in economia e commercio;

2) non avere superato alla data del presente bando, il 45° anno di età;

3) essere dipendente civile dell'amministrazione dello Stato o di ente pubblico con almeno quattro anni di servizio nella qualifica di direttore di sezione o qualifiche equiparate, oppure avere prestato servizio almeno 15 anni presso l'amministrazione dello Stato o enti pubblici nella carriera direttiva o di concetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 500 e firmata dal concorrente, deve essere diretta al commissario straordinario dell'ente, San Marco, Ca' Giustinian, Venezia, ed indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giorno successivo a quello di pubblicazione del bando.

Nella domanda il concorrente deve assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza a Venezia. La firma dell'aspirante, in calce alla domanda di ammissione, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.

Documentazione e titoli

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) se dipendente civile dello Stato: una copia dello stato di servizio, in carta bollata da L. 500 aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale, con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati, da cui risulti anche lo stato di famiglia; se dipendente di ente pubblico: un certificato in carta bollata da L. 500, rilasciato dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera, i giudizi annuali riportati e lo stato di famiglia;

b) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, o in economia e commercio, in originale o in copia notarile, accompagnato da un documento rilasciato dalla competente università da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale riportato nell'esame di laurea;

c) fotografia recente dell'aspirante, applicata su carta da bollo da L. 500, con firma autografa autentica dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Detto documento deve essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del bando;

d) ricevuta di vaglia postale attestante il pagamento a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » della tassa di L. 500, ai sensi delle disposizioni di legge;

e) documenti che attestino il possesso dei requisiti che danno titolo all'elevazione del limite massimo di età fino al 55° anno, prevista dalle vigenti disposizioni di legge in favore dei mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate;

f) titoli comprovanti — ai fini del concorso — la competenza e capacità in materia dell'aspirante;

g) eventuali titoli di precedenza o preferenza, previsti in favore di coloro che si trovano in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli impegati civili dello stato;

h) elenco in carta semplice, in duplice copia, dei titoli presentati; una di tali copie sarà restituita, per ricevuta controfirmata dal funzionario addetto all'ufficio segreteria del concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non saranno accettati altri titoli, documenti, pubblicazioni o studi.

I titoli e i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti dagli aspiranti alla data del presente bando.

Art. 5.

Esame-colloquio

I candidati ammessi al concorso saranno invitati presso la sede dell'ente per sostenere un esame-colloquio nelle seguenti materie:

1) elementi di diritto amministrativo;
2) diritto civile;
3) diritto tributario;
4) contabilità dello Stato e degli enti pubblici in genere;
5) ragioneria teorica e applicata;
6) cultura generale con particolare riferimento all'arte, alla musica, al teatro e al cinema.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di conoscere una lingua straniera (inglese, francese o tedesco), eseguendo nel corso dell'esame-colloquio la traduzione di un brano dall'italiano e in italiano.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, per la prova di esame-colloquio, sarà costituita una commissione giudicatrice nominata dal commissario straordinario, che la presiede, e composta come appresso:

1) un professore universitario in materie giuridiche o finanziarie;

2) un professore di materie letterarie;

3) un professore di lingua straniera, fra quelle che saranno indicate dai candidati;

4) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un funzionario della Biennale, con la qualifica non inferiore a direttore di sezione, assolverà le funzioni di segretario.

Ai lavori della commissione sarà chiamato a partecipare un professore di lingua straniera, fra quelle che saranno indicate dai candidati, che esprimerà alla commissione medesima parere sul grado di conoscenza della lingua straniera prescelta.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria, che, con i relativi atti del concorso, dovrà essere trasmessa al commissario straordinario per l'approvazione.

Art. 7.

Nomina del vincitore

Il commissario straordinario procederà alla nomina del candidato che risulterà classificato primo nella graduatoria degli idonei.

Il commissario straordinario può, con motivato provvedimento, non procedere alla nomina.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio entro il termine fissato nella lettera di partecipazione della nomina stessa, fatte salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal commissario straordinario dell'ente, ovvero non presenti i documenti più sotto indicati.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore il commissario straordinario può procedere alla nomina del concorrente che segue nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data della deliberazione con la quale è stata approvata la graduatoria.

Art. 8.

Documentazione di rito che deve produrre il vincitore

Il vincitore del posto messo a concorso dovrà presentare, nel termine stabilito nella lettera di nomina e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta da bollo da lire 500;

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

b) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio. Non sarà ritenuto valido il certificato medico rilasciato da persone diverse da quelle sopra indicate. L'ente si riserva di sottoporre eventualmente il vincitore a visita medica di un sanitario di sua fiducia per accertare l'idoneità fisica ad attendere alle funzioni del posto da conferire;

c) stato di famiglia o certificato di stato libero;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della nomina.

Art. 9.

Trattamento economico del capo dei servizi di ragioneria

Al capo dei servizi di ragioneria è corrisposto il trattamento economico pari al parametro 387 dell'ordinamento gerarchico statale, oltre le indennità previste per il personale dell'ente.

Agli effetti previdenziali il capo dei servizi di ragioneria è iscritto, come tutto il personale dell'ente, alla Cassa per le pensione ai dipendenti degli enti locali.

Venezia, addì 30 maggio 1973

Il commissario straordinario: LONGO

(9214)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicèmbre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 15 marzo 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Allegra Fulvio, nato a Bari il 6 novembre 1928	punti	100	su 100
2. Cainelli Tullio, nato a Trento il 12 gennaio 1937	»	100	»
3. Dei Rossi Camillo, nato a Codognè il 16 marzo 1933	»	100	»
4. Marincola Cattaneo Vitaliano, nato a Catanzaro il 20 agosto 1927 .	»	100	»
5. Peirone Federico Giacomo, nato a Peveragno il 14 giugno 1935	»	100	»
6. Pennacchini Salvatore, nato a Sagliano Micca il 20 settembre 1917 .	»	100	»
7. Berardi Paride, nato a Lugo il 22 ottobre 1935	»	98	»
8. Ciattaglia Giovanni, nato a Iesi l'11 giugno 1934	»	98	»
9. Crudeli Ferdinando, nato a Peccioli il 14 novembre 1935	»	98	»
10. Mazzocchi Santino, nato a Montelanico il 24 maggio 1930 .	»	98	»
11. Merello Andrea, nato a Genova Voltri l'8 marzo 1926	»	98	»
12. Peverelli Giampietro, nato a Como il 22 giugno 1927 .	»	98	»
13. Rebora Alfredo Enrico, nato a Genova-Sampierdarena il 15 dicembre 1935 .	»	98	»
14. Riboldi Alvaro, nato a Pero l'11 gennaio 1935	»	98	»
15. Alessi Elvio, nato a Domodossola il 5 febbraio 1936 .	»	95	»
16. Giacalone Bernardino, nato a Tunisi il 22 settembre 1934	»	95	»
17. Petruzzellis Vincenzo, nato a Bari il 14 settembre 1932	»	95	»
18. Crovato Franco, nato a Voghera il 19 giugno 1936	»	92	»
19. Sannicandro Francesco, nato a Bari il 23 luglio 1933	»	92	»
20. Bubola Dario, nato a Milano il 21 maggio 1934	»	90	»
21. Errico Giovanni, nato a Benevento il 22 aprile 1930	»	90	»
22. Maconi Ferruccio, nato a Costa Valle Imagna il 3 novembre 1929 .	»	90	»
23. Serena Antonio, nato a Mestre il 16 agosto 1932 .	»	90	»
24. Tomasini Cosimo, nato a Legnano il 29 marzo 1932	»	90	»
25. Mundo Antonino, nato a Messina 18 febbraio 1927 .	»	85	»
26. Carraro Adalberto, nato a Lodi il 17 febbraio 1932	»	78	»
27. Giardina Antonino, nato a Catania il 25 novembre 1936	»	78	»
28. Ghislanzoni Giuseppe, nato a Milano il 30 aprile 1938	»	76	»
29. Ciaula Vito, nato a Carbonara il 15 marzo 1924	punti	75	su 100
30. Lorenzi Giuseppe, nato a Torri di Quartesolo il 13 novembre 1932 . .	»	75	»
31. Moscati Luigi, nato ad Amatrice il 20 dicembre 1923	»	75	»
32. D'Angelo Italo, nato a Venarotta il 7 aprile 1937	»	72	»
33. Nicosia Giuseppe, nato a Tremestieri Etneo il 10 febbraio 1931 . . .	»	72	»
34. Innocenti Alessandro, nato a Piacenza il 17 giugno 1935	»	70	»
35. Miranda Roberto, nato a Narni il 26 giugno 1936	»	70	»
36. Ressa Pier Gioacchino, nato a Torino il 4 aprile 1920	»	70	»
37. Tobia Luigi, nato a Torino il 25 gennaio 1929	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9395)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Fineschi Gianfranco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Allegra Giovanni, n. 15, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Firenze, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia toracica, che si terrà in Roma, il giorno 16 maggio 1973, in sostituzione del prof. Fineschi Gianfranco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1973
Registro n. 5, foglio n. 87

(9351)

REGIONE TOSCANA

Nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 226 del 16 gennaio 1973 relativa all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1970;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi poste a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
A voti unanimi;

Delibera:

di richiamare i sottoindicati candidati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno alla data del 30 ottobre 1970 e assegnarli alla condotta a lato di ciascuno indicata:

Peci Carmelo: Livorno, suburbana Colline;
Camarri Enzo: Livorno, III urbana;
Bacci Pierantonio: Venturina (frazione Campiglia Marittima);
Parlanti Fausto: Collesalvetti (Crocino-Parrana S. Giusto);
Vanarelli Franco: Marciana Marina.

I sindaci dei comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione della presente delibera per la parte di rispettiva competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno e dei comuni interessati.

Livorno, addì 8 giugno 1973

Il presidente: MALVEZZI

(9231)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 253 del 6 febbraio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso, bandito con decreto n. 1138 del 18 giugno 1971, per titoli ed esami, a undici posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1970;
Visto il proprio decreto n. 254 del 6 febbraio 1973 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;
Viste le rinunzie, alle sedi loro assegnate, pervenute dai rispettivi vincitori delle condotte veterinarie di Iglesias, Barumini e consorziati, Lunamatrona e consorziati, Sedilo e consorziati;
Visto l'ordine delle preferenze espresso dai concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;
Viste altresì le successive rinunzie intervenute da parte degli altri concorrenti inclusi nella graduatoria di merito e formalmente interpellati;
Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati aventi diritto alle predette condotte veterinarie;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento predetto;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la condotta accanto di ciascuno di essi riportata:

1. Iadevaia Roberto: Iglesias (condotta comunale);
2. Cardia Dario: Barumini (condotta consorziale);
3. Massidda Michele: Lunamatrona (condotta consorziale);
4. Saddi Giuseppe Renato: Sedilo (condotta consorziale).

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 25 giugno 1973

Il veterinario provinciale: CANCEDDA

(9354)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **37**.
Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 14 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dagli articoli 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 4 della legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, come integrata con la legge regionale 24 novembre 1969, n. 37, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli essiccatoi cooperativi bozzoli operanti nella regione contributi fino alla misura massima del 90%:

a) sulla spesa complessiva di gestione dell ammasso;
b) sulla spesa per le operazioni di filatura dei bozzoli che hanno sostenuto e che sosterranno le filande operanti nel territorio regionale nell'interesse e per conto delle gestioni di ammasso.

Tali spese si intendono riferite ai bozzoli conferiti dai produttori aventi aziende che operano nell'ambito regionale.

I contributi di cui al presente articolo possono riferirsi anche alla produzione bozzoli 1971.

Art. 3.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente vengono calcolati sulla spesa necessaria per la raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto e l'incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generale di amministrazione, spesa determinata forfettariamente in lire 300 per ogni chilogrammo di bozzoli ammassati.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente vengono calcolati su una spesa determinata forfettariamente in lire 500 per ogni chilogrammo di bozzoli filati.

Art. 4.

La concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti articoli potrà effettuarsi con unico provvedimento. Gli essiccatoi dovranno presentare a tal fine allo assessorato della agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, in originale e copia:

1) domanda;
2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione;
3) elenchi nominativi dei conferenti conduttori di aziende ubicate nella regione e dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti;
4) fatture rilasciate dalle ditte che hanno effettuato le operazioni di filatura per conto degli essiccatoi; limitatamente ai bozzoli prodotti nella campagna 1971, le fatture per le operazioni di filatura possono essere intestate anche alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 5.

Gli essiccatoi cooperativi bozzoli possono beneficiare delle agevolazioni recate dalla presente legge anche per la differenza tra quanto effettivamente percepito a termini di eventuali provvidenze contributive disposte per analoghi scopi dallo Stato, fino alla concorrenza della percentuale massima e della spesa complessiva previste, rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 3 della presente legge.

Gli essiccatoi potranno anche beneficiare di eventuali provvidenze creditizie disposte dallo Stato per anticipazioni ai soci.

Art. 6.

In relazione al disposto dell'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 5 — categoria XI — il capitolo 823 con la denominazione: « Contributi ad agricoltori che eseguono impianti razionali e specializzati di gelseti, alle cooperative che organizzano e conducono allevamenti collettivi per la bachicoltura e agli enti, associazioni e cooperative per l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa ivi inclusi l'acquisto, gli adattamenti e ammodernamenti di macchine ed attrezzi » e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 20 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 823 e quello di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 45 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 5 — categoria XI — il capitolo 824 con la denominazione: « Contributi agli essiccatoi cooperativi bozzoli per la gestione degli ammassi e per la filatura dei bozzoli » e con lo stanziamento di lire 45 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 45 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 824 e quello di lire 40 milioni previsto per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. 38.

Provvedimenti regionali a sollievo dei maggiori oneri tributari, incidenti sulla esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 14 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riguardo alle opere per le quali sia previsto un contributo regionale, viene compreso nella spesa ammissibile a contributo anche l'onere che il soggetto beneficiario debba assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Relativamente alle opere di enti pubblici, che siano già state formalmente ammesse a contributo regionale in base alla vigente legislazione fino all'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo ente beneficiario, mediante utilizzazione ed entro il limite dello stanziamento previsto dalla presente legge, un contributo straordinario integrativo a fronte dell'onere che l'ente beneficiario abbia dovuto o debba assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il contributo straordinario integrativo è stabilito in misura costante annua, non eccedente il 7 per cento del suddetto debito di rivalsa, per un periodo non superiore ad anni 20.

Art. 3.

Il contributo straordinario integrativo è concesso, a domanda dell'ente interessato, con decreto dell'assessore ai lavori pubblici.

La determinazione del contributo straordinario integrativo è fatta, in via provvisoria, sulla base dell'ammontare della spesa già riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo principale. Alla determinazione definitiva si provvede, poi, in base agli atti di contabilità finale e di collaudo, regolarmente approvati.

Art. 4.

Non si fa luogo alla concessione del contributo straordinario integrativo, quando i progetti contengano la previsione di disponibilità finanziarie che possano coprire integralmente il nuovo onere tributario. L'eventuale ribasso d'asta può essere utilizzato anche per il pagamento della imposta sul valore aggiunto.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al titolo II — sezione IV — rubrica n. 9 — categoria XI — il capitolo 5810 con la denominazione: « Contributi annui costanti sull'onere conseguente all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto a carico di opere pubbliche » e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 rubrica n. 5 per 50 milioni e rubrica n. 11 per 50 milioni dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante prelevamento dell'importo di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1973, fa carico al precitato capitolo 5810 e quello di pari importo relativo alle annualità degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. 39.

Norme integrative in materia urbanistica, norme di adattamento della legislazione urbanistica nazionale e disposizioni varie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 14 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sede di attuazione dei piani regolatori generali — comprensoriali, intercomunali o comunali — e dei programmi di fabbricazione, possono essere apportate, a mezzo di piani attua-

tivi, modifiche e variazioni non sostanziali alle previsioni riguardanti la viabilità non principale e le aree destinate ad uso pubblico, sempre che tali modifiche e variazioni siano giustificate da esigenze tecniche o funzionali.

Art. 2.

I piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sostituiscono ad ogni effetto:

a) i piani di sistemazione generale di zone industriali di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 2) della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni;

b) i programmi di valorizzazione di zone turistiche di cui al capo III della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni;

c) i programmi per l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta di prodotti agricoli di cui al capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni.

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni del precedente comma.

Nulla è innovato a quanto stabilito nell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti nei modi e per gli effetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, i piani e i programmi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dello stesso comma, già formati ed approvati alla data anzidetta.

Art. 4.

Nessun finanziamento o contributo può essere concesso dall'amministrazione regionale per opere od impianti che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore o almeno adottati.

Art. 5.

I piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, possono essere formati anche da consorzi di comuni costituiti nei modi previsti all'art. 28 della legge stessa.

Art. 6.

Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si considerano riferite anche ai programmi di fabbricazione.

Art. 7.

Per il calcolo dell'indice di fabbricabilità e dei limiti volumetrici da osservarsi per ciascuna area, si ha riguardo al rapporto fra volumi e superfici disponibili al momento dell'approvazione dello strumento urbanistico.

Ai fini della determinazione di tale rapporto, una stessa area non può essere conteggiata, in tutto od in parte, per una seconda volta, se non quando sia venuto a mancare qualche fabbricato preesistente per demolizione od altra causa. Dal computo della superficie disponibile vanno esclusi i terreni non funzionalmente contigui.

Art. 8.

Il nulla osta al rilascio delle autorizzazioni comunali, per la formazione dei piani di lottizzazione, è concesso dall'assessore regionale all'urbanistica, sentito il direttore regionale dell'urbanistica. La pronuncia relativa deve essere comunicata al comune, di norma, entro il termine di giorni 60.

Art. 9.

Quando in sede di disciplina urbanistica s'intende subordinare il rilascio delle licenze edilizie alla esistenza di piani di lottizzazione, devono, di norma, essere precisati, nella stessa sede, gli spazi unitari cui detti piani vanno riferiti e l'ordine da seguire nella formazione dei medesimi.

Art. 10.

Qualora fra i proprietari interessati non si sia potuto raggiungere l'accordo per la formazione di una lottizzazione volontaria nei casi in cui questa è prevista, il sindaco è tenuto a disporre la lottizzazione d'ufficio, nei modi stabiliti dai due ultimi commi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui un numero di proprietari corrispondenti almeno alla metà dell'estensione dell'ambito da lottizzare, ne abbia fatta richiesta.

Art. 11.

Nell'invito previsto all'undicesimo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è prescritto il termine, non inferiore a 45 giorni e non superiore a 90, entro il quale deve essere presentato il piano di lottizzazione.

In caso di mancata adesione da parte dei proprietari interessati, il sindaco provvede, ove sia necessario, alla compilazione d'ufficio entro 90 giorni dalla infruttuosa scadenza del termine di cui al comma precedente.

Il progetto di lottizzazione è approvato dal consiglio comunale entro 120 giorni dalla cadenza del termine di cui al precedente primo comma.

Scaduto il termine previsto dalla notificazione del piano di lottizzazione sul quale sia già stato emesso il nulla osta di cui all'art. 8 della presente legge, il Consiglio comunale, qualora sia mancata l'unanime adesione dei proprietari interessati, deve entro 30 giorni apportare al piano le varianti in conformità alle richieste pervenute, ovvero approvare il piano parcellare di esproprio, l'elenco delle ditte da espropriare e l'indennizzo offerto sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativo ai fondi dei proprietari dissenzienti ai quali si sostituisce ad ogni effetto il comune.

Fra gli immobili suscettibili di esproprio ai sensi del precedente comma, sono comprese anche le aree sulle quali insistono fabbricati in contrasto con la destinazione di zona, ovvero abbiano carattere provvisorio o risultino fatiscenti o inabitabili o infine quelli la cui demolizione o trasformazione risulti necessaria per la realizzazione dello strumento vigente.

L'utilizzazione delle aree espropriate avviene, per quanto possibile, in applicazione analogica del sesto comma dell'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salva restando la facoltà dell'amministrazione comunale di utilizzarle a scopo edificatorio in via diretta.

Art 12.

Nella domanda di licenza edilizia è fatto obbligo di specificare e di dichiarare quale area debba essere considerata ai fini del calcolo dei rapporti di cui all'art. 7.

Tale dichiarazione è verificata ed annotata dal comune competente prima del rilascio della licenza.

Art. 13.

Nel testo delle licenze edilizie devesi esplicitamente e dettagliatamente dare atto della ricorrenza delle condizioni cui il comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, subordina il rilascio delle licenze stesse.

Art. 14.

Spetta in via esclusiva al direttore regionale dell'urbanistica concedere il preventivo nulla osta all'esercizio dei poteri di deroga, di cui all'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, numero 1150.

Art. 15.

Gli ampliamenti di case d'abitazione, determinati dalla esigenza di assicurare idonei impianti igienico-sanitari, possono essere autorizzati in deroga alle distanze minime a protezione del nastro stradale, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, sempre che siano contenuti nella misura necessaria e sufficiente per il soddisfacimento di tale esigenza.

In tal caso la licenza edilizia dovrà dare atto, con dettagliata motivazione, della ricorrenza delle condizioni di cui al precedente comma.

La facoltà di deroga, per gli impianti sopra considerati, non può essere esercitata quando trattasi di costruzioni comunque realizzate con violazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale.

Art. 16.

E' data facoltà alla Giunta regionale di disporre, su proposta dell'assessore all'urbanistica, la formazione dei programmi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando i comuni interessati non vi abbiano provveduto entro il termine di legge.

Art. 17.

Il comitato urbanistico regionale si riunisce in composizione ridotta quando deve esprimere parere:

a) sui regolamenti edilizi;

b) sulle autorizzazioni preliminari alle varianti agli strumenti urbanistici;

c) sulle varianti non sostanziali a strumenti urbanistici per le quali non sia necessaria l'autorizzazione di cui alla precedente lettera *b*);

d) sui piani particolareggiati e sugli altri piani di attuazione ad essi equiparati;

e) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Tuttavia è data facoltà all'assessore regionale all'urbanistica di sottoporre al parere del comitato in composizione integrale determinati affari compresi fra quelli menzionati nel precedente comma, quando questi rivestano particolare interesse.

Salvo quanto stabilito nell'articolo successivo, il comitato urbanistico regionale in composizione ridotta e formato dai componenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, nonchè dai direttori dei servizi dell'assessorato dell'urbanistica.

Art. 18.

Per ciascun direttore regionale o funzionario con qualifica equiparata che, in quanto preposto ad un determinato ufficio, faccia parte, di diritto, del comitato urbanistico regionale o del comitato tecnico regionale o del comitato consultivo per le bonifiche, è nominato un componente supplente che appartenga allo stesso ufficio.

Il componente supplente partecipa alle sedute del comitato quando il componente effettivo sia assente o impedito.

Art. 19.

I termini stabiliti negli articoli 20, primo e secondo comma e 26, secondo e terzo comma, della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, relativamente ai piani comprensoriali ed ai piani particolareggiati, ivi contemplati, si applicano anche ai piani regolatori comunali, generali e particolareggiati, salvo quanto previsto dall'articolo 32, ultimo comma, della stessa legge.

Art. 20.

Nell'art. 25 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) le rappresentazioni grafiche in numero conveniente per riprodurre il contenuto del piano, alla scala minima di 1 : 2000; ».

Art. 21.

Quando in base alle vigenti norme statali l'indennità di esproprio debba essere determinata nella misura indicata nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applica, in luogo di detta misura, se più favorevole, quella prevista dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, qualora proprietario del terreno da espropriare o da acquisire sia un coltivatore diretto riconosciuto ai sensi del primo comma, lettera *a*) dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ovvero persona che abbia agli effetti dell'imposta complementare un reddito imponibile non superiore a lire 2 milioni.

Al proprietario coltivatore diretto, oltre a detto indennizzo, spetta l'indennità aggiuntiva equivalente al valore agricolo dell'area, qualora questa sia edificabile e sia compresa in un centro edificato od in un centro storico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **40**.

Ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 14 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 1.

L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.) si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di una direzione dalla quale dipendono i seguenti uffici:

1) servizio strutture fondiarie, progetti e lavori;

2) servizio cooperazione, formazione professionale e assistenza alle aziende;

3) servizio di segreteria amministrativa e finanziaria.

I centri zonali di sviluppo sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A. in riferimento alle zone d'intervento delimitate a norma dell'art. 3 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15.

Alle dipendenze del direttore dell'ente è sottoposto il personale dei centri zonali di sviluppo, ai quali sono preposti funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 2.

La dotazione organica per carriere e per ruoli, compresa quella dei centri zonali di sviluppo, è specificata nella tabella *A*, allegata alla presente legge.

La tabella *B* indica l'equiparazione fra le qualifiche dei ruoli dell'Ente e quelle dei ruoli statali.

L'organizzazione interna dei servizi e la loro dotazione organica saranno disciplinate con apposito regolamento interno.

Tale regolamento stabilirà inoltre i procedimenti per l'istituzione, la modificazione e la soppressione degli uffici di livello inferiore a quello di servizio.

Art. 3.

L'assegnazione del personale ai servizi ed uffici di cui all'art. 1 della presente legge è disposta dal direttore dell'ente, eccezion fatta per i capi delle unità medesime, la cui assegnazione è disposta dal presidente dell'ente, su proposta del direttore.

Le assegnazioni di cui al precedente comma vengono effettuate previo parere della commissione per il personale di cui al successivo art. 26.

PARTE II

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 4.

Lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere e il trattamento economico degli impiegati dell'ente sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in quanto compatibili con la presente legge e salvo quanto disposto dalla stessa.

Art. 5.

L'impiegato, all'inizio del periodo di prova, esprime, davanti al presidente dell'ente o ad un suo delegato ed alla presenza di due testimoni, la promessa solenne secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed all'Ente cui appartengo, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e quelle della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse del servizio e per il pubblico bene ».

Conseguita la nomina in ruolo, l'impiegato presta giuramento con le modalità indicate nel primo comma e secondo la formula ivi prevista, con la sola sostituzione della parola « Giuro » alla parola « Prometto ».

Della promessa solenne e del giuramento è redatto processo verbale.

Il rifiuto di prestare promessa solenne o giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

Titolo II
CARRIERE E RUOLI

Art. 6.

Le carriere del personale dell'ente sono distinte come segue:

carriera dirigenziale e direttiva;
carriera di concetto;
carriera esecutiva;
carriera ausiliaria.

Art. 7.

La carriera dirigenziale e direttiva comprende le seguenti qualifiche:

direttore dell'ente;
direttore di servizio di I classe;
direttore di servizio di II classe;
direttore aggiunto di servizio;
direttore di sezione;
consigliere.

Art. 8.

Il direttore dell'ente svolge i compiti previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15.

Art. 9.

Il direttore di servizio di I classe è preposto ad un servizio; può essere incaricato di svolgere particolari indagini su uffici inferiori; riferisce all'organo dal quale dipende sull'esito delle indagini affidategli; segnala tutte le irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare ed adotta egli stesso, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Il presidente dell'ente può conferire ad un direttore di servizio di I classe l'incarico di sostituire il direttore dell'ente in caso di assenza o impedimento, od altro speciale incarico.

Il direttore di servizio di II classe organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge e dai regolamenti o affidatigli dai superiori: adotta e propone i provvedimenti per ridurre il costo e per migliorare l'efficienza del servizio anche in relazione a nuove esigenze.

Con provvedimento del presidente dell'ente il direttore di servizio di II classe può essere temporaneamente destinato anche allo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 10.

Il direttore di servizio è preposto alla direzione di un ufficio centrale di livello inferiore a quello di servizio, o a un centro zonale, ovvero coordina più sezioni e può essere preposto alle più importanti.

Art. 11.

Il direttore di sezione ed i consiglieri provvedono agli affari di competenza e predispongono gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispongono per quelli di esecuzione e svolgono compiti di studio e ricerche secondo le direttive dei superiori; partecipano a comitati e commissioni. I direttori di sezione possono inoltre essere preposti ad una sezione o ad un centro zonale

Art. 12.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

segretario capo;
segretario principale;
segretario.

Art. 13.

Il personale di concetto svolge, anche con l'utilizzazione di macchine, compiti di segreteria e di collaborazione; attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico; può fare parte di commissioni o comitati, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale direttivo.

I segretari capi possono inoltre essere preposti ad un settore.

Art 14.

La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:

applicato capo;
applicato principale;
applicato.

Art. 15.

Il personale esecutivo svolge, anche con l'utilizzazione di macchine, compiti di esecuzione e di collaborazione in materia amministrativa, contabile e tecnica non attribuiti alla carriera superiore.

L'applicato capo può inoltre essere preposto ad un reparto.

Art. 16.

La carriera ausiliaria amministrativa comprende le seguenti qualifiche:

commesso capo;
commesso.

La carriera ausiliaria tecnica comprende le seguenti qualifiche:

addetto tecnico capo;
addetto tecnico di I classe;
addetto tecnico di II classe.

Art. 17.

Il personale della carriera ausiliaria amministrativa provvede a mantenere l'ordine degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di custodia ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al serviio.

Il personale della carriera ausiliaria tecnica provvede alla manutenzione ordinaria ed alle piccole riparazioni di beni o di materiali affidati alle sue cure; può essere addetto alla guida di automezzi e svolge, in genere, le altre mansioni di carattere tecnico che possono essergli attribuite.

Limitatamente al personale che, con deliberazione della Commissione del personale di cui al successivo articolo 26, sia abitualmente adibito alla guida di automezzi, sono estesi i compensi previsti dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, modificato sub art. 11 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 13.

Art. 18.

Il personale dell'Ente è inquadrato in ruoli amministrativi e tecnici:

Ruoli amministrativi:

a) carriera direttiva: ruolo amministrativo;
b) carriera di concetto: ruolo amministrativo;
c) carriera esecutiva: ruolo amministrativo;
d) carriera ausiliaria: ruolo amministrativo.

Ruoli tecnici:

a) carriera direttiva: ruolo tecnico agrario e degli ingegneri;
b) carriera di concetto: ruolo dei periti agrari, ruolo dei geometri;
c) carriera esecutiva: ruolo degli assistenti tecnici;
d) carriera ausiliaria: ruolo degli addetti tecnici.

Titolo III

ACCESSO ALLE CARRIERE E SVOLGIMENTO

Art. 19.

L'assunzione degli impiegati dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è effettuata mediante pubblico concorso secondo le norme del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art 20.

Apposito regolamento interno disciplinerà i pubblici concorsi per l'accesso nei ruoli dell'ente e, in particolare, stabilirà i titoli di studio necessari per l'ammissione in ciascuna carriera e ruolo, le materie degli esami scritti e orali, le prove tecniche e attitudinali, le particolari categorie di titoli da valutare nei concorsi per titoli o per titoli ed esami, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie.

Art. 21.

I bandi di concorso, le graduatorie dei concorsi e degli esami e, in genere, gli atti riguardanti il personale vengono pubblicati sulla parte speciale del «Bollettino Ufficiale» della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 22.

Per lo svolgimento delle carriere si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, le norme vigenti per il personale regionale.

La promozione a direttore di servizio di I classe si consegue a ruolo aperto.

Art. 23.

Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, connesse a particolari interventi affidati all'Ente dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici, e qualora non si possa provvedervi con personale dell'ente, su conforme parere della commissione per il personale, può essere assunto personale con contratto a termine di diritto privato, nel numero e per la durata strettamente necessari all'espletamento del servizio cui deve essere adibito.

Il contratto individuale d'assunzione sarà redatto secondo le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Alla spesa per detto personale temporaneo si provvede con i fondi messi a disposizione dall'amministrazione statale o regionale o dall'ente committente.

Per i periodi di tempo limitati o per speciali esigenze di servizio, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico, l'ente potrà richiedere oppure concedere alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e agli altri enti regionali, in posizione di comando, personale di ruolo appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva.

Il numero complessivo dei dipendenti da assumere oppure concedere in posizione di comando ai sensi del precedente comma non potrà essere superiore alle 5 unità.

Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato, ad ogni effetto, a quello prestato presso l'amministrazione di provenienza, dalla quale il personale comandato continua a dipendere, salvi i rapporti gerarchici e funzionali con gli organi dell'ente presso cui presta temporaneamente servizio.

Alla spesa del personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'ente richiedente. Esso è altresì tenuto a versare all'amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Art. 24.

Il direttore dell'ente è nominato dal Consiglio di amministrazione, previo pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, siano forniti di diploma di laurea ed abbiano prestato per almeno un decennio effettivo servizio presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato, ovvero abbiano esercitato per un uguale periodo attività professionale con iscrizione nel relativo albo, quando tale iscrizione sia prevista.

Non è previsto alcun limite di età nel caso di candidati che già prestano servizio presso l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia, ovvero presso la regione Friuli-Venezia Giulia.

La nomina a direttore può essere eccezionalmente conferita per chiamata nel caso sia andato deserto o abbia avuto esito negativo il pubblico concorso. La scelta deve comunque cadere su persona che sia particolarmente esperta nei problemi dell'agricoltura e dotata di vasta esperienza professionale nel campo di attività dell'ente.

Il rapporto è risolto in tutti i casi previsti dagli artt. 84 e 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IV

RAPPORTI INFORMATIVI ED ORGANI COLLEGIALI

Art. 25.

Il rapporto informativo per il direttore è compilato dal presidente, mentre il consiglio di amministrazione formula il giudizio complessivo.

I rapporti informativi per i direttori di servizio e per i capi degli uffici direttamente dipendenti dal direttore dell'ente sono compilati dal direttore medesimo, mentre il giudizio complessivo è formulato dal presidente.

Per il rimanente personale della carriera direttiva e di concetto nonchè per i dipendenti della carriera esecutiva ed ausiliaria il rapporto informativo è compilato dal direttore di servizio competente, mentre il giudizio complessivo è formulato dal direttore dell'ente.

Art. 26.

Le competenze attribuite dal quinto e sesto comma dell'articolo 46 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, al consiglio di amministrazione ed alla commissione di avanzamento spettano ad un'apposita commissione per il personale.

Detta commissione, nominata dal consiglio di amministrazione, dura in carica due anni ed è così composta:

dal presidente dell'ente, o da un consigliere da lui delegato, che la presiede;

da tre membri del consiglio di amministrazione designati dal consiglio medesimo;

da tre rappresentanti del personale designati, tra i dipendenti dell'ente, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Il direttore dell'ente partecipa a tutte le riunioni della commissione con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, senza diritto di voto.

Art. 27.

La commissione di disciplina è costituita:

da due membri del consiglio di amministrazione, designati dallo stesso, di cui uno con funzioni di presidente;

da direttore dell'ente;

da due rappresentanti del personale dell'ente, di qualifica non inferiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti della commissione sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ente e durano in carica tre anni.

I rappresentanti del personale di cui alla lettera *c*) sono nominati di volta in volta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri della commissione.

Per ciascuno dei membri della commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a

quella del titolare; quale supplente del direttore dell'ente viene nominato un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di servizio di I classe.

Titolo V

TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

Art. 28.

Al personale dell'ente spetta il trattamento economico di quiescenza, previdenza ed assistenza riconosciuto ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

L'ente adotterà nei confronti dei propri dipendenti le altre provvidenze di cui il personale della regione Friuli-Venezia Giulia beneficia o beneficierà secondo le modalità ed i limiti previsti per detto personale.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Il dipendente che, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 24 della presente legge, svolge le funzioni di direttore dell'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura, può a domanda, continuare a svolgere dette funzioni.

Il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge è utile a tutti i fini.

Art. 30.

Il personale assunto a tempo indeterminato, in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli organici dell'ente nella carriera e con la qualifica e la classe di stipendio corrispondenti al parametro in godimento, semprechè abbia svolto lodevole servizio e previo esame-colloquio inteso ad accertare l'idoneità ad esercitare le mansioni relative alla qualifica da attribuirgli.

Il personale che sia in possesso di un titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera immediatamente superiore a quella cui appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere ammesso, su conforme domanda, a sostenere l'esame-colloquio per l'inquadramento nella qualifica iniziale della predetta carriera superiore.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge mansioni proprie della carriera direttiva e sia in godimento di un parametro non inferiore al 426, può chiedere di essere ammesso a sostenere l'esame-colloquio per l'inquadramento nella qualifica di direttore di servizio di II classe. Il personale che, pur avendo superato l'esame-colloquio, non possa conseguire l'inquadramento nella qualifica di direttore di servizio di II classe per insufficienza di posti, è inquadrato anche in soprannumero nella qualifica di direttore aggiunto di servizio.

La composizione delle commissioni e le modalità dell'esame-colloquio sono stabilite da apposito regolamento interno, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Il personale è collocato nei ruoli tenendo conto del servizio prestato e dei settori di attività in cui venne impiegato dall'ente ed eventualmente del titolo di studio nonchè, compatibilmente con le esigenze degli uffici, della preferenza manifestata nella domanda di inquadramento.

Per esigenze di inquadramento nei ruoli del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il numero dei posti di qualifica superiore non utilizzato può venire temporaneamente portato in aumento a quello delle qualifiche inferiori.

Art. 32.

La domanda di inquadramento indirizzata al presidente dell'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di inquadramento del personale che abbia superato favorevolmente l'esame-colloquio è adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione ed ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di qualifica il servizio prestato presso l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura con un parametro o coefficiente corrispondente a quelli previsti per la qualifica di inquadramento è valutato per intero.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio all'eventuale classe di stipendo superiore si valutano:

a) l'anzianità maturata nel parametro corrispondente a quello di inquadramento;

b) l'anzianità convenzionale attribuita ai sensi della deliberazione del comitato esecutivo dell'E.R.S.A. n. 17/72 dd. 13 aprile 1972 nella misura eccedente quella necessaria per l'attribuzione del parametro ai sensi della medesima conferito.

Le anzianità di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente comma sono valutate soltanto nel caso che non siano state già utilizzate ai fini previsti nel comma medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Il personale che per effetto del primo comma dell'art. 37 sia collocato nella I, nella II o nella III classe di stipendio della qualifica iniziale della carriera di appartenenza è ammesso alla promozione alla qualifica superiore dopo aver raggiunto un'anzianità complessiva, rispettivamente di 2/3, di 1/2 e di 1/3 di quella prevista nell'articolo 37 della presente legge.

Art. 35.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella carriera di inquadramento il servizio prestato presso l'E.R.S.A. è valutato:

a) per intero, se fu prestato in carriera corrispondente a quella di inquadramento;

b) per metà, se fu prestato in carriera immediatamente inferiore a quella di inquadramento;

c) per un quarto, se fu prestato in carriera ulteriormente inferiore a quella di inquadramento.

Art. 36.

La posizione nel ruolo è determinata: a parità di qualifica e di decorrenza dell'inquadramento, dall'anzianità nella qualifica; a parità di anzianità nella qualifica, dall'anzianità nella carriera; a parità di anzianità nella qualifica e nella carriera, dall'età.

Art. 37.

Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'anzianità richiesta per la promozione prevista dallo art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotta di un nono;

b) l'anzianità richiesta per le promozioni previste dagli articoli 20 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè quella richiesta per la promozione prevista dall'art. 35, secondo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, sono ridotte di un sesto;

c) le anzianità richieste per il passaggio alle classi di stipendio previste per la qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono ridotte di un ottavo.

Art. 38.

I benefici della riduzione dei termini previsti dalle norme transitorie e finali della presente legge non possono essere goduti più di una volta per il medesimo titolo dallo stesso dipendente.

Art. 39.

Il personale che venga inquadrato nei ruoli organici dell'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura ai sensi del precedente articolo 30 conserva, nella nuova posizione, gli aumenti periodici di stipendio eventualmente maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge fosse in godimento di un trattamento economico superiore a quello che gli compete nella nuova posizione, anche

in applicazione del comma precedente, si applica il disposto dell'art. 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al personale di cui all'art. 29.

Art. 40.

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano, se compatibili, le norme transitorie e finali relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale regionale.

Art. 41.

Le promozioni del personale dell'Ente per lo sviluppo della agricoltura sono effettuate:

a) con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data avevano l'anzianità minima per parteciparvi;

b) con riferimento alla data del 30 giugno 1973 e rispettivamente alla data di scadenza di ciascun semestre successivo per coloro che a tale data abbiano l'anzianità per parteciparvi.

Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite ai sensi del precedente comma sono riportati alle date indicate alle lettere *a*) e *b*) del comma medesimo.

Art. 42.

Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualora a seguito di vacanza di posti o di assenza o impedimento dei titolari un impiegato sia temporaneamente destinato ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, a funzioni superiori dello stesso ruolo e della stessa carriera, e l'esercizio delle funzioni si protragga per un periodo superiore a due mesi, al medesimo è corrisposta, a decorrere dall'inizio del terzo mese, una indennità mensile lorda di incarico commisurata alla differenza tra gli assegni lordi iniziali della qualifica rivestita e quelli lordi iniziali previsti per la qualifica corrispondente alle funzioni temporaneamente attribuite.

Le altre indennità accessorie, limitatamente al periodo di godimento dell'indennità di incarico, sono corrisposte nella misura corrispondente a quella della qualifica temporaneamente rivestita.

Art. 43.

Fino a quando al personale della regione Friuli-Venezia Giulia non sarà esteso il nuovo trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per la carriera direttiva degli impiegati civili dello Stato, al personale dell'E.R.S.A. che, ai sensi della presente legge, venga inquadrato nella qualifica di direttore aggiunto di servizio spetta il trattamento economico previsto per il personale regionale con qualifica e classe di stipendio corrispondenti al parametro in godimento all'atto dell'inquadramento; al personale che venga inquadrato nella qualifica di direttore dell'ente e di direttore di servizio di II classe spetta il trattamento economico previsto per il personale regionale che rivesta, rispettivamente, le qualifiche di direttore regionale e di direttore di servizio di II classe.

Titolo VII

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 1967, N. 15, ISTITUTIVA DELL'E.R.S.A.

Art. 44.

Nell'art. 21 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, al primo comma, dopo la lettera *f*) va aggiunta la seguente lettera:

« *g*) un rappresentante del personale dell'ente, eletto dai dipendenti. »

PARTE III

NORMA FINANZIARIA

Art. 45.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al bilancio dell'ente.

ALLEGATO *A*

Tabella organica del personale dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.).

Carriera	Ruolo	Qualifica	N.
Direttiva		Direttore dell'ente	1
	Amministrativo	Direttore di servizio di I cl.	1
		Direttore di servizio di II cl.	
		Direttore aggiunto di servizio	3
		Direttore di sezione	10
		Consigliere	
	Tecnico agrario e degli ingegneri	Direttore di servizio di I cl.	2
		Direttore di servizio di II cl.	
		Direttore aggiunto di servizio	5
		Direttore di sezione	14
		Consigliere	
		Totale carriera direttiva	36
Di concetto	Amministrativo	Segretario capo	4
		Segretario principale	10
		Segretario	
	Dei periti agrari	Perito capo	7
		Perito principale	20
		Perito	
	Dei geometri	Geometra capo	2
		Geometra principale	7
		Geometra	
		Totale carriera di concetto	50
Esecutiva	Amministrativo	Applicato capo	23
		Applicato principale	
		Applicato	
	Degli assistenti tecnici	Assistente tecnico capo	3
		Assistente tecnico principale	
		Assistente tecnico	
		Totale carriera esecutiva	26
Ausiliaria	Amministrativo	Commesso capo	3
		Commesso	
	Degli addetti tecnici	Addetto tecnico capo	11
		Addetto tecnico di I classe	
		Addetto tecnico di II classe	
		Totale carriera ausiliaria	14
		Totale generale	126

ALLEGATO *B*

Qualifiche dell'E.R.S.A.	Qualifiche statali	Livello di funzione parametro
CARRIERA DIRETTIVA		
Direttore dell'ente	Dirigente generale .	C
Direttore di servizio di I classe	Dirigente superiore .	D
Direttore di servizio di II classe	Primo dirigente	E
Direttore aggiunto di servizio	Direttore di divisione aggiunto	387/530
Direttore di sezione .	Direttore di sezione .	307
Consigliere:	Consigliere:	
di ruoli tecnici .	di ruoli tecnici .	257 218
di ruoli amministrativi	di ruoli amministrativi	257 190

Qualifiche dell'E.R.S.A.	Qualifiche regionali	Parametro ruoli amm.vi	Parametro ruoli tecnici
CARRIERA DI CONCETTO			
Segretario capo	Segretario capo	370	370
Segretario principale	Segretario principale	297 255	302 260
Segretario	Segretario	218 178 160	227 188 160
CARRIERA ESECUTIVA			
Applicato capo	Applicato capo	245	245
Applicato principale	Applicato principale	213 183	218 188
Applicato	Applicato	163 133 120	168 143 128
CARRIERA AUSILIARIA			
Addetto tecnico capo	Addetto tecnico capo	—	210
Addetto tecnico di I cl.	Addetto tecnico di I cl.	— —	190 173
Addetto tecnico di II classe	Addetto tecnico di II classe	— —	146 129
Commesso capo	Commesso capo	185 165 143	— — —
Commesso	Commesso	133 115 100	— — —

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 maggio 1973.

BERZANTI

(7803)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.